

procedure previste dalla legge, nonché da una maggiore partecipazione delle regioni che, considerato l'esito del recente referendum istituzionale, dovranno presto farsi carico di nuove ed importanti competenze in materia di attuazione del diritto comunitario.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Paola Mariani. Ne ha facoltà.

PAOLA MARIANI. Signor Presidente, il disegno di legge comunitaria al nostro esame è relativo all'anno 2001. Ciò basterebbe, da solo, a rendere evidente che, quanto detto poc'anzi dal rappresentante del Governo, ovvero che vi è in atto un impegno da parte del Governo italiano per far sì che l'Italia passi da fanalino di coda nell'attuazione delle direttive comunitarie ai primi posti, non è paradossalmente nelle priorità del Governo. Se infatti è vero che siamo in sesta posizione, anche per motivi oggettivi e temporali, questo merito non può essere sicuramente ascritto al Governo di centrodestra, essendo frutto di un lavoro sapientemente e tenacemente svolto dal Governo di centrosinistra e dalla XIV Commissione nella scorsa legislatura.

Ho ascoltato con piacere l'intervento del relatore perché egli ha segnalato alcune incongruenze esistenti all'interno di questo disegno di legge comunitaria che anche l'opposizione ha evidenziato in Commissione. In effetti, il disegno di legge comunitaria, presentato dal Governo nel mese di settembre e quindi in tempi relativamente congrui e ponderati, è stato approvato dalla Camera a novembre e riscritto completamente al Senato: non si può infatti parlare di una seconda lettura, quando si passa da 22 a 56 articoli, con l'introduzione del recepimento di nuove direttive e con la predisposizione di diverse impostazioni all'interno di articoli già discussi in prima lettura.

Vorrei quindi formulare alcune osservazioni, in primo luogo di carattere procedurale. La prima riguarda, come ricordavo, i tempi di approvazione: non è infatti possibile tornare ad approvare leggi comunitarie negli anni successivi a quello

di pertinenza. In tal senso, si è svolto un lavoro che ci ha visti impegnati negli scorsi anni: per anni infatti in Italia si sono approvate leggi comunitarie nell'anno successivo; anzi, anche negli anni successivi rispetto all'anno di competenza; ciò ha comportato — come già è stato detto — notevoli ritardi da parte del nostro paese.

Un altro problema riguarda le modalità di approvazione. Non è possibile che un ramo del Parlamento venga completamente esautorato della sua facoltà di apportare modifiche ad un provvedimento: infatti, — come ha già anticipato il ministro Buttiglione in Commissione — questa terza lettura della legge comunitaria si presenterà in pratica blindata, senza alcuna possibilità di modifica e ciò mortifica sicuramente il ruolo del Parlamento nel momento attuale.

Vorrei avanzare alcune proposte concernenti tali annotazioni procedurali. Abbiamo spesso parlato dell'istituzione di una sessione comunitaria: forse è arrivato il momento di istituirla veramente perché, come già diceva il relatore, la legge La Pergola sicuramente ha dato i suoi frutti, ma ora vi è la necessità di modificarla.

Spesso la legge comunitaria viene approvata, non voglio dire nell'indifferenza, ma forse con una certa sufficienza da parte dell'Assemblea, pensando si tratti di una legge dovuta. Essa, invece, apporta significative modifiche nella vita dei nostri concittadini e nel nostro tessuto economico (come vedremo successivamente). È quindi necessario passare dalle enunciazioni sull'importanza dell'Europa e dell'integrazione dell'Italia nel processo della sua costruzione ad azioni veramente concrete, come l'istituzione di una sessione comunitaria.

Bisogna poi anche rilevare che esiste una grande incongruenza tra Camera e Senato per quanto riguarda gli organismi preposti all'esame della legge comunitaria: mentre alla Camera vi è una Commissione, che da qualche anno è permanente, al Senato è una Giunta ad esaminare i provvedimenti comunitari. Ciò ha provocato spesso discrepanze tra Camera e Senato e,

comunque, determina un andamento non bilanciato: è tempo di intervenire anche su questo punto.

La legge comunitaria, inoltre, dovrebbe sempre riguardare l'adeguamento normativo alle nuove direttive comunitarie e sarebbe opportuno che non intervenisse — come invece è successo, anche in questa legge comunitaria — su provvedimenti che già hanno recepito direttive comunitarie, che non sono interessati dalle nuove direttive e che non hanno bisogno, quindi, di essere ritoccati. Così facendo, la legge comunitaria diventerebbe — come ha accennato anche il relatore — un contenitore *omnibus*, al quale ognuno può attaccare qualche vagone e modificare, in maniera a volte anche repentina, provvedimenti che, invece, sono stati già esaminati in altre sedi, magari con più ponderatezza.

Vorrei poi aggiungere anche delle osservazioni di merito perché, come ho detto poc'anzi, la legge comunitaria al Senato è stata ampliata notevolmente. Certamente in questo ampliamento vi sono anche aspetti positivi, perché avere aumentato il numero delle direttive ci permette di diminuire il divario con le altre nazioni, come è già stato sottolineato, per quanto riguarda i tempi di recepimento. Ciò va nel senso del percorso virtuoso, di cui parlavo inizialmente, avviato negli ultimi anni dal Governo di centrosinistra. Sono d'accordo anch'io con l'obiettivo, di cui parlava il ministro, di raggiungere nel 2003 la parità con gli altri Stati membri dell'Unione europea; però, il Governo, dovrebbe cominciare anche da atti concreti, soprattutto relativi a questa fase di passaggio della normativa comunitaria tra Camera e Senato. Vedremo se con la prossima legge finanziaria riusciremo a rispettare oltre che i propositi anche i tempi concreti.

D'altra parte, proprio perché abbiamo ampliato notevolmente il numero delle direttive inserite nella legge comunitaria, avremmo potuto dare un segnale di attenzione alle nostre città, inserendo una direttiva sulle polveri sottili, come il Senato ha già sollecitato, recependone, quindi, i

principi a tutela della salute dei cittadini. Questo inserimento, tuttavia, non è stato accolto.

È senz'altro positivo, invece, l'adeguamento alle modifiche introdotte dalla recente riforma costituzionale, ossia il rispetto dell'autonomia legislativa delle regioni, secondo i principi, già enunciati dal ministro in Commissione, di flessibilità e cedevolezza. Ciò è stato illustrato dal relatore con riferimento all'adempimento delle normative comunitarie da parte delle regioni, anche tramite un intervento preventivo o sostitutivo dello Stato che, tuttavia, viene a cessare nel momento in cui le regioni legiferano autonomamente.

È positiva anche la trasposizione di molte direttive dall'allegato A all'allegato B. Ciò consente un maggior coinvolgimento del Parlamento nella fase d'approvazione dei decreti legislativi, com'era stato richiesto anche da noi. È stata corretta anche l'eliminazione dell'approvazione, per via regolamentare, dell'allegato C.

Non ci è sembrato, invece, opportuno e corretto modificare l'articolo 28 (ora, articolo 29), concernente la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica — come è stato accennato anche dal relatore —, non perché sia stato modificato un articolo, ma perché (ben più grave) è stato riportato al testo originario, con argomentazioni del Governo contrarie a quelle esposte, in prima lettura, alla Camera. Se, in prima lettura, vi erano esigenze di riordino, legate al risparmio affidando i compiti previsti ad organismi già operanti, non si capisce perché, nel passaggio al Senato, queste esigenze siano cambiate o addirittura completamente sparite. Poniamo all'attenzione dell'Assemblea questa ulteriore incongruenza.

Occorre anche osservare che con l'articolo 20 — che reca modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 — sono stati differiti i termini per l'adeguamento alle norme di sicurezza delle attrezzature mobili per il sollevamento dei carichi. Quest'ulteriore differimento ci trova enormemente contrari

perché si tratta, tra l'altro, di attrezzature già a disposizione dal 1998. Non si tratta, dunque, di nuovi macchinari adibiti all'uso attraverso una normativa di nuova recezione, ma di macchinari già in uso. Occorre tenere presente che si registra un triste primato nell'ambito degli incidenti, anche mortali, sul lavoro. Considerato, inoltre, che sono trascorsi degli anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626 e che la Commissione europea ha messo in atto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, non è il caso di concedere ulteriori deleghe. Tale articolo ci vede contrari.

Siamo contrari anche all'articolo 36, già illustrato dal relatore, sul quale è intervenuto anche il rappresentante del Governo. Non è vero che esiste una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per quanto riguarda l'articolo 36; esso disciplina l'utilizzo e la commercializzazione di sfarinati e paste alimentari fresche. Al di là dell'opportunità di modificare un decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001 — quindi di recentissima approvazione —, l'articolo non fa altro che sopprimere un comma, quello che prevede il termine di cinque giorni per la vendita di paste fresche. Il fatto che si lasci alla discrezionalità del venditore — sulla base dei metodi e dei mezzi individuali di conservazione — di allungare i termini di vendita, è grave per due ordini di motivi. Innanzitutto, perché non tutela il consumatore, finora protetto da una quantificazione certa e controllabile anche da parte degli organismi preposti, come le unità sanitarie locali. Inoltre, mette in concorrenza sleale le piccole aziende artigiane produttrici di pasta fresca, che, proprio sulle caratteristiche della freschezza e della qualità, basano la loro forza (parliamo di circa 14 mila imprese, con tutto l'indotto che lo stesso comporta, anche con ricadute occupazionali), con le produzioni industriali delle quali tutti conosciamo la forza, le capacità ed i mezzi, e che potrebbero, in ultima analisi, risultare più sicure agli occhi del consumatore. Sono, quindi, avvantaggiate dal punto di vista della vendita.

Non potendo contare su una quantificazione certa dei tempi di consumo dei prodotti freschi artigianali, il consumatore potrebbe indirizzarsi su prodotti confezionati industrialmente che, in virtù della certificazione, offrono maggiori garanzie di sicurezza. Considerando, quindi, il numero delle aziende interessate — più di 14 mila — e degli addetti, ritengo che il Senato abbia commesso un errore sottovalutando la portata dell'intervento. Tra l'altro, ho potuto notare — e questo supporta le argomentazioni a favore della necessità di una ponderazione maggiore nell'esame della legge comunitaria — che il Senato non è intervenuto sulla modifica del predetto decreto del Presidente della Repubblica, il che dimostra che, talvolta, alcune norme sfuggono anche all'attenzione degli addetti ai lavori.

Quindi, riprendendo il discorso iniziale, come opposizione, come Democratici di sinistra-l'Ulivo, su questi tre articoli abbiamo presentato tre emendamenti, sui quali chiederemo che si esprimano l'Assemblea ed il Governo, anche sulla base di quanto è stato dichiarato in sede di discussione sulle linee generali.

Vorremmo sottolineare, poi, alcune inopportunità. Ad esempio, l'articolo 47 modifica i criteri per ottenere le licenze di pilota commerciale e di tecnico di volo aggiungendo un comma all'articolo 731 del codice della navigazione. A prescindere dal fatto che, in questo caso, non esiste alcun contrasto con la normativa comunitaria (che nulla prevede in merito), appare inopportuno che, proprio mentre è in corso un'indagine sulla sicurezza del trasporto che vede impegnate le Commissioni riunite trasporti della Camera e del Senato, quest'ultimo ramo del Parlamento decida di intervenire in materia.

Mi auguro che il Governo tenga conto delle nostre motivazioni e modifichi l'atteggiamento di chiusura mostrato in Commissione. Le modifiche da noi proposte non sono molte, ma sono senz'altro significative. Mi riferisco, in particolare, a quelle all'articolo 36, già citate, per la loro ricaduta immediata sul nostro tessuto produttivo.

C'è la necessità di una rapida approvazione, sulla quale concordiamo; tuttavia, dobbiamo stare attenti a non commettere errori grossolani, che potrebbero incidere pesantemente sulle nostre aziende e sul nostro tessuto economico (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Rocchi. Ne ha facoltà.

CARLA ROCCHI. Signor Presidente, prima di affrontare, nel merito, alcuni aspetti del presente disegno di legge, desidero proporre alcune osservazioni preliminari, riguardanti l'impatto che il recepimento realizzato con la legge comunitaria ha sulla Costituzione e sulle competenze da questa attribuite al Parlamento e al Governo.

Nella relazione tecnica predisposta dal Governo manca, a nostro giudizio, proprio l'analisi dell'impatto e degli effetti che la normativa in questione ha sulla Costituzione.

Un primo rilievo, concernente il segnalato profilo, riguarda la delega in bianco attribuita al Governo dall'articolo 1, comma 4. Inserito per consentire eventuali modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il predetto comma 4 si traduce in una vera e propria delega legislativa ulteriore ed automatica rispetto a quella prevista dalla legge.

Il contrasto con la Costituzione è, in questo caso, evidente: l'articolo 76, infatti, prevede che la legge delega debba contenere la determinazione dei principi e criteri direttivi. Noi riteniamo, invece, che l'istituto della delega legislativa, nel caso del disegno di legge comunitaria, venga espropriato del suo contenuto normativo, in quanto ha come presupposto minimo che si conosca almeno il contenuto minimo di quanto viene delegato (in questo modo, si dà attuazione al disposto dell'articolo 76 della Costituzione). Orbene, le modifiche e le integrazioni successive potrebbero avere un contenuto parzialmente diverso e persino opposto rispetto a quanto delegato dal legislatore.

Pertanto, se neanche il contenuto delle direttive è dato conoscere con certezza, mancano in qualche maniera proprio la solidità e la garanzia della procedura, in quanto il controllo della produzione normativa viene legittimato, giustificato ed esercitato dagli organi comunitari e, in pratica, ci si trova in una condizione di esproprio rispetto a quanto previsto dalla nostra Costituzione.

C'è un altro punto che è piuttosto preoccupante a nostro avviso: la riserva di legge che la Costituzione attribuisce in materia penale. Tale aspetto riguarda il fondamento giuridico e politico di uno Stato democratico e liberale in maniera concreta. L'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge comunitaria, nel prevedere genericamente disposizioni penali, dichiara: ove necessario saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. A nostro avviso, il principio di legalità, che è un'esigenza costante ed irrinunciabile per uno Stato democratico e liberale, viene così violato. Il principio di legalità in materia penale è insopprimibile, incomprimibile e tanto importante da essere inserito nella nostra Costituzione all'articolo 25, comma 2. Con l'inserimento di tale principio nella Costituzione si è inteso potenziare la sua portata garantista, rendendo così le norme penali vincolanti ed inderogabili per tutti, anche per il legislatore. Il legislatore, pertanto, sempre a nostro avviso, non può disattendere o rinunciare alla sua funzione. Quel che preme sottolineare è che la Costituzione, all'articolo 25, comma 2, attribuisce al Parlamento la sua centralità per la scelta di ciò che è lecito e di ciò che è illecito. Occorre rilevare che la prassi parlamentare e governativa ammette il decreto legislativo come fonte di diritto penale, in particolare per le leggi comunitarie, tuttavia, questo modo di operare non ci sembra particolarmente corretto, ma, al contrario, pericoloso e patologico, in quanto la riserva di legge in materia penale non è superabile, a nostro avviso, né da deleghe generiche del Parlamento né da atti del Governo aventi forza di legge come il decreto legislativo, né tanto meno

l'utilizzo reiterato di una prassi può giustificare il superamento della barriera costituzionale.

Vorrei precisare inoltre che l'inclusione del decreto legislativo tra fonti del diritto penale può essere in qualche maniera confortata, quando si ritenga di attuarla, dalla presenza dei requisiti di analiticità, rigore e chiarezza, così come si evince dalla dottrina penalistica di maggior rilievo nel nostro paese. In buona sostanza, la legge comunitaria 2001 che stiamo esaminando e che ci apprestiamo a votare — ma ciò vale anche per le comunitarie precedenti — lascia al potere esecutivo la possibilità di scegliere che cosa, come e quanto punire.

Nello specifico, riferendomi in maniera particolare all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge comunitaria, il decreto non dice cose di particolare chiarezza riguardo ai fatti a cui dare rilevanza penale. Esso non circoscrive i beni che possono formare oggetto di tutela penale; ad esempio, vi è la legge n. 142 del 1992, articoli 34 e 35, la legge n. 689 del 1981 sulla sicurezza del lavoro, dichiarata incostituzionale a causa della relativa delega eccessivamente generica (parlo di cose lontane ma che hanno una *ratio* di somiglianza rispetto alle cose che ci apprestiamo ad esaminare oggi). Non sono individuati nello stesso punto i soggetti attivi del reato e la discrezionalità dell'esecutivo è molto esaltata anche dalla dicitura del provvedimento quando ricorre la locuzione emblematica «ove necessario». La determinazione di quello che è necessario, a nostro avviso, è lasciata ad una condizione troppo indeterminata.

Riguardo alla sanzione, il provvedimento individua l'ammenda e l'arresto, rimettendo al Governo l'individuazione della quantità della pena; l'unico limite al potere esecutivo è quello che riguarda il tetto massimo della sanzione. Inoltre, anche sulla scelta del tipo di sanzione — penale o amministrativa — il Governo ha una discrezionalità secondo noi eccessiva. Tutto questo è motivo di riflessione per il gruppo a nome del quale io parlo. Non potevo non sottolineare queste considerazioni di carattere generale prima di en-

trare, seppur brevemente, nell'esame di alcuni punti — non di tutti evidentemente — che riguardano il provvedimento in oggetto.

In buona sostanza, tra i punti che vorrei toccare vi è, in primo luogo, quello che riguarda le acque. La parte che riguarda le acque presenta un aspetto positivo per quanto attiene alla determinazione dei componenti delle acque medesime ma, a nostro avviso, nella parte in cui consente l'imbottigliamento di qualunque tipo di acqua e la sua commercializzazione compie un passo troppo lungo verso una sorta di monopolio di un bene che oggi è primario ma che, nei prossimi decenni — non secoli, ma decenni — costituirà il bene primario non solo del nostro paese ma dell'umanità. Non si può, a nostro avviso, consentire ad un privato, soprattutto alle attuali condizioni di concessione, veramente ridicole, di captare acqua a proprio piacimento, non pagando nemmeno un corrispettivo che funga da deterrente. Io segnalo tutto questo come preoccupazione.

L'altro punto di cui vorrei parlare riguarda gli organismi geneticamente modificati. Su questo argomento risulta, a nostro avviso, improrogabile l'imposizione di un livello maggiore di etichettatura ma soprattutto di individuazione di filiera perché al consumatore sia consentito sapere cosa arrivi nel proprio piatto, cosa arrivi nel punto di approvvigionamento e soprattutto sapere in quale misura questi prodotti siano o meno contaminati — uso questo termine non a caso — dalla presenza di organismi geneticamente modificati. Nel momento in cui si accede ad un acquisto, ad un consumo, è indispensabile che il consumatore sia messo nella condizione di sapere cosa consuma e di che cosa approvvigiona la sua tavola. Dirò di più: questo tipo di procedura e di cautela diventa assolutamente indispensabile anche per tutte quelle filiere di qualità che formano, come i prodotti biologici e tipici, la vera spina dorsale, la vera grande differenziazione qualitativa del nostro paese. Noi ci poniamo di fronte al problema degli organismi geneticamente mo-

dificati in maniera molto provinciale; noi non siamo come quei paesi che fondano la loro economia sull'ottica e sulla prassi delle multinazionali, per cui si produce in maniera quantitativamente rilevantissima (penso agli Stati Uniti d'America, penso al Canada) e dove la quantità fa assolutamente premio sulla qualità. Il nostro paese si distingue e si afferma nei mercati internazionali e potenzia la sua economia proprio attraverso filiere di altissima qualità.

La mia preoccupazione è volta non soltanto a quello che può arrivare nel piatto di ciascuno — a cominciare dal mio ma, naturalmente, in quello di tutti i cittadini italiani — ma soprattutto perché una contaminazione da OGM, se non determinata, se non controllata potrebbe segnare la fine di una serie di produzioni di qualità che oggi si affermano non solo in Italia ma anche sul mercato internazionale e costituiscono parte importante della nostra bilancia dei pagamenti proprio perché sono tali. Una diffusione non regolamentata degli OGM nei prodotti di qualità significherebbe la fine di questi ultimi, come sempre accade quando la qualità fa massa rispetto alla qualità e significherebbe un abbassamento del livello dei consumi ma soprattutto la fine di filiere importanti per il nostro paese. Questo non sfugge, immagino, al Governo che, nel tutelare la salute dei cittadini, la libertà dei consumi ed il diritto ad essere informati, certamente, si pone e si porrà il problema di come tutelare una voce importante nella bilancia dei pagamenti del nostro paese.

Vorrei ora affrontare l'argomento dei medicinali veterinari (può sembrare secondario ma non lo è). Si tratta dell'attuazione di un punto che io valuto come positivo. Questo provvedimento ha luci ed ombre e così come ho parlato delle cose che mi sembrano negative, voglio anche parlare di quelle che mi sembrano positive per chiedere al Governo di valutare, anche in una sede diversa, nell'ambito di provvedimenti diversi da quello in discussione, la possibilità di perfezionare alcune situazioni.

Dirò soltanto una cosa riguardo ai medicinali veterinari: nel momento in cui il veterinario, relativamente all'impiego di farmaci su animali non produttori di alimenti per l'uomo, ha la possibilità di approvvigionarsi, utilizzare e detenere i medicinali di cui ha bisogno, supera, praticamente, quello che è stato un punto di contrasto formidabile per la categoria.

Mi riferisco a *stock* di medicinali ad uso umano. Negli anni passati, i veterinari che avessero dovuto utilizzare medicinali con principi attivi applicabili anche agli animali, prodotti dall'industria con la finalità precisa della destinazione umana, non potevano compiere questa operazione né potevano detenerli. Un forte settore del nostro paese, un settore professionale di grande portata ed in crescita continua, si era trovato, quindi, fortemente penalizzato; probabilmente, con il provvedimento in discussione, siamo nella direzione di superare questo scoglio.

Vengo ora ad un punto che ormai è disciplinato normativamente, credo, in maniera irreversibile e che riguarda il cacao e la cioccolata. Ritengo che la direttiva, qualora recepita, costringa il nostro paese a fare un passo indietro rispetto ad un livello che sarebbe migliore senza il recepimento della stessa. In altre parole, come fanno i colleghi ed il Governo, sul cioccolato è stata attuata una operazione proditoria. Si è continuato a dare il nome di cioccolato a prodotti che contengono materie prime diverse da quelle che, originariamente, davano luogo al cioccolato che tutti abbiamo conosciuto e che tutti felicemente mangiamo. La Spagna e l'Italia avevano mantenuto la linea di definire alcuni prodotti come « surrogati del cioccolato », laddove le componenti non fossero quelle giuste e, in sede europea, questo atteggiamento è stato sanzionato.

Ciò che noi segnaliamo fortissimamente come esigenza del consumatore, ma anche come esigenza di chiarezza, è che il cioccolato con aggiunte non sia confondibile con quello classico, ossia con quello prodotto nella maniera che conosciamo.

A nostro avviso, non basta la dicitura « cioccolato » *tout court*: bisognerà trovare

un sistema — non so se in questo o in altri provvedimenti — per cui il cittadino consumatore possa scegliere, come al solito, cosa comperare e consumare rispetto a prodotti che, invece, si avviano ad una vera decadenza del gusto.

Per non parlare del danno incommensurabile che l'introduzione di questi nuovi elementi nella produzione del cioccolato determina in zone del mondo già fortissimamente penalizzate. In alcune zone del mondo, in particolare dell'Africa, l'introduzione di altre materie prime in ciò che viene impropriamente, dal mio punto di vista, chiamato cioccolato determina l'affossamento di intere economie che si reggono su monoculture che noi abbiamo imposto a quei paesi. Abbiamo imposto loro le monoculture del cacao e le affossiamo; e nel momento in cui lo facciamo, mettiamo alla fame milioni di persone, con una serie di conseguenze che non sto a ricordare in questa sede, ma che certamente non sfuggono a nessuno.

A questo punto, avviandomi alla conclusione, vorrei svolgere un paio di considerazioni su alcuni articoli, non tanto per ciò che in essi può essere segnalato, ma per memoria del Governo in merito a ciò che potrebbe essere fatto. Spesso questi provvedimenti ci fanno riflettere sul complesso della nostra normativa e, quando non ci impongono di adeguarla, tuttavia ci consentono di poterla perfezionare. I punti che voglio toccare sono sostanzialmente due.

Il primo riguarda i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico. La norma contenuta nel testo, evidentemente, si riferisce alle modalità con cui il nostro naviglio, sia civile sia militare, deve comportarsi rispetto ai rifiuti prodotti. Svolgo una considerazione rispetto ad un punto che non è strettamente congruente, ma che, a mio avviso, è molto importante. Vi è una normativa, non applicata, che riguarda l'utilizzo di propellenti nucleari da parte delle navi e dei sommergibili. Rispetto a ciò esiste una determinazione — purtroppo ancora tutta teorica — di piani eventuali di emergenza; credo non si possa dire che si tratti di argomenti sottoposti a

segreto militare; quand'anche lo fossero, basta andare su Internet ed io, cittadino italiano, posso sapere quali navi o sommergibili a propellente nucleare sono passati ieri nel porto di Taranto o in un qualunque altro porto del nostro paese o in qualunque settore delle nostre acque territoriali.

Come si capisce, il propellente nucleare è una cosa che inquieta. La normativa vigente demanda ad un comitato, ad una commissione l'attuazione di una serie di piani di cautela e, soprattutto, l'attuazione di una serie di piani di emergenza rispetto ad eventuali deprecabili situazioni di emergenza. Tutto questo non c'è. Allora, mentre è opportuno prendere provvedimenti per quanto riguarda i rifiuti delle navi, a mio avviso non meno importante è poter passare ad un'attuazione reale dei piani riguardanti natanti e navi che utilizzano propellenti nucleari.

Infine, vi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore: la caccia. La norma comunitaria — per me mai sufficientemente positiva ma tuttavia migliore di altre normative — limita ad alcuni esemplari la cattura ai fini di richiamo e impone per tutti gli altri esemplari l'obbligo di inanellamento ed immediata liberazione. Nel recepire questa norma ci allineeremmo all'Europa rispetto a questo tema. Nel momento in cui il Governo dà un parere favorevole su una norma di questo genere, mi sorge spontanea la domanda del perché, per quanto riguarda il regime della caccia nel nostro paese, gli atteggiamenti del Governo si annunciano così drammaticamente restrittivi e punitivi rispetto alle nostre norme preesistenti ed alla linea europea.

La vostra parte politica, per altre tematiche, ha coniato uno slogan fortunato, anche se a mio avviso non appropriatissimo, cioè « padroni in casa propria » relativamente alle modifiche, agli ammodernamenti ed alle ristrutturazioni di case e appartamenti. Mi chiedo se questo stesso Governo, con questo stesso spirito, voglia affrontare un punto a nostro avviso drammaticamente limitativo delle libertà personali e di proprietà quale quello dell'im-

possibilità di negare, se non a pena di recinzioni altissime spesso impossibili sotto il profilo economico, l'ingresso dei cacciatori nei propri fondi. Se sono padrone in casa mia per poter spostare un tramezzo, dovrei essere padrone in casa mia anche per evitare che persone non richieste, non accettate, non invitate vi entrino, disturbino la mia quiete, inquinino il mio silenzio e mi « rompano le scatole », se questo termine poco adeguato può avere spazio in un'aula solenne come questa. Soprattutto, dovrei poter evitare che lascino nel mio territorio, a tacere delle vittime per me carissime, cioè gli animali, anche tutti i residui inquinanti del piombo e delle cartucce. Mi auguro che prima o poi, se vale il principio di essere padroni in casa propria per spostare un tramezzo, lo stesso principio valga anche per poter stare in grazia di Dio e non consentire presenze e attività non richieste né gradite.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Baldi. Ne ha facoltà.

MONICA STEFANIA BALDI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto congratularmi con il relatore, onorevole Guido Giuseppe Rossi, per l'ottimo lavoro svolto in Commissione e per la particolare ed ampia relazione svolta qui in aula.

Le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge comunitaria 2001), in discussione oggi, si presentano in un momento particolare dell'Unione europea. Nel prossimo mese di marzo inizieranno i lavori della Convenzione istituita con il vertice di Laeken che lavorerà allo *status* della Carta dei diritti fondamentali anche in previsione dell'allargamento. L'allargamento è un evento storico che permetterà concretamente nel 2004 di riunificare l'Europa in modo democratico e pacifico con l'integrazione del 30 per cento dell'attuale popolazione dell'Unione, assicurando così stabilità, democrazia, giustizia e benessere nel rispetto delle diversità culturali.

Nella Convenzione, a mio avviso, si dovrà prevedere un ruolo maggiore dei parlamenti nazionali nell'architettura istituzionale europea, tenendo conto del principio di sussidiarietà e indicando chiaramente le competenze comunitarie di cui l'Unione avrà piena responsabilità, lasciando così a livello nazionale, regionale e locale quelle competenze che si possono gestire direttamente.

In vista dell'allargamento l'Italia, come gli altri paesi europei, ha la responsabilità di porre particolare attenzione alle politiche di sviluppo, che servono a garantire ed accelerare il processo di integrazione, diventando più forte nelle sue istituzioni, restando in linea con le direttive comunitarie ed assumendo un ruolo attivo nel settore dell'economia, anche alla ricerca di una maggiore competitività.

Il 2004 sarà, quindi, un appuntamento cruciale, che porterà alla riforma dei Trattati attraverso proposte concrete, con l'obiettivo di dotare l'Europa di istituzioni che rispondano sempre di più alle aspirazioni dei cittadini, cioè più trasparenti, più efficaci e di più facile comprensione. La predisposizione nell'ordinamento italiano di uno strumento quale la legge comunitaria, risponde, quindi, all'esigenza di razionalizzare ed accelerare il processo interno di effettivo adattamento al diritto comunitario, per evitare di accumulare ulteriori gravi ritardi nel recepimento della normativa comunitaria e, di conseguenza, di incorrere nella procedura di infrazione.

Nell'ultimo decennio tutto ciò ha assunto anche un'inevitabile rilevanza pratica, visto che la Corte di giustizia europea ha riconosciuto il diritto del singolo al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata attuazione della normativa comunitaria nell'ordinamento dello Stato membro. Inoltre, il Trattato di Maastricht ha introdotto la possibilità di irrogare una vera e propria sanzione pecuniaria allo Stato membro, colpevole di inosservanza nei confronti di una sentenza della Corte che abbia accertato violazioni di obblighi comunitari.

Il provvedimento in discussione reca le disposizioni attraverso le quali viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Come è noto, la legge n. 86 del 9 marzo 1989 ha introdotto una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento, da parte del ministro per le politiche comunitarie, di un disegno di legge annuale.

Il testo già approvato alla Camera e modificato al Senato per motivi di inserimento di nuove direttive, come specificato dallo stesso Governo, al capo I indica le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, dando delega al Governo per l'attuazione delle direttive con termini di legge precisi, definendo principi e criteri generali con scadenze e sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi stessi.

La lettera g) all'articolo 2 — già lettera h), così modificata al Senato — sancisce che i decreti legislativi dovranno individuare le forme di coordinamento più opportune al momento in cui si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, per salvaguardare l'unitarietà dei processi, la celerità, l'efficacia e l'economicità dell'azione.

L'articolo 1 è stato oggetto di modifiche, come al comma 3, il quale ora prevede che sia sempre richiesta l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia, come già previsto per le direttive elencate nell'allegato B, anche per l'allegato A, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Lo stesso articolo è stato ampliato attraverso la previsione di un quinto comma, il quale riconosce allo Stato, in ossequio ad una sorta di principio di sussidiarietà interno, un potere sostitutivo nel caso in cui le regioni e le province autonome non provvedano all'attuazione della normativa comunitaria nelle materie riservate alla loro competenza legislativa.

Al Senato sono stati soppressi gli articoli 3 e 7 — e, quindi, rinumerati gli attuali — per poter disciplinare, in termini più organici, le disposizioni comunitarie riguardanti sanzioni e violazioni, oneri relativi a prestazioni e controlli, riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, le cui disposizioni contenute nei testi unici non possono esser abrogate, sospese o, comunque, modificate se non in modo chiaro, esplicito e su indicazione precisa, come previsto nell'articolo 5.

L'articolo 6 del testo licenziato dal Senato, il quale modifica l'articolo 8 del testo della Camera, prevede che i progetti degli atti normativi e di indirizzo comunitari siano trasmessi dal Governo alle regioni ed alle province autonome.

Nel capo II, che indica una serie di disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri specifici di delega legislativa, sono stati introdotti numerosi articoli: uno è stato soppresso, l'articolo 35, mentre tre articoli sono stati modificati.

Per quanto riguarda gli articoli modificati, è importante evidenziare — come già fatto dal relatore e dal Governo — l'articolo 29, il quale prescrive l'istituzione, presso il dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ufficio di controllo e garanzia della parità di trattamento con compiti, peraltro, non solo di promozione della parità di trattamento, ma anche di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'etnia.

Tra gli articoli introdotti dal Senato occorre evidenziarne alcuni. L'articolo 20, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che prevede la modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, affinché il datore di lavoro sia tenuto a valutare tutti i possibili fattori di rischio connessi alla natura dell'attività dell'azienda.

L'articolo 37, che interviene sul decreto legislativo n. 111 del 1992, il quale stabilisce tra l'altro che la produzione e l'importazione di prodotti destinati ad alimentazioni particolari (alimenti per lattanti,

per sportivi o dietetici) sono soggette ad autorizzazione del Ministero della salute e che le spese sostenute da quest'ultimo sono a carico del fabbricante o dell'importatore.

L'articolo 49 reca invece una serie di specifici principi e criteri direttivi di delega per l'attuazione della direttiva 2000/26/CE, la quale introduce una disciplina innovativa in materia di risarcimento dei danni materiali e corporali derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro e causati da un veicolo immatricolato e assicurato in un altro Stato membro diverso da quello di residenza della parte lesa. Tale nuova disciplina mira a garantire che le persone lese, a seguito di incidenti automobilistici, ricevano un trattamento equivalente indipendentemente dal luogo dell'Unione europea ove l'incidente è avvenuto.

Inoltre, l'articolo 52 introduce nell'ordinamento italiano le disposizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 89/552, che mira a tutelare i minori in materia di televendita.

L'articolo 56 reca disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE.

Infine — signor Presidente, onorevoli colleghi — data la rilevanza del provvedimento, se ne raccomanda l'approvazione senza ulteriori modifiche e ritardi.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, la legge comunitaria torna in quest'aula dopo circa tre mesi e da allora sono cambiate molte cose.

È cambiato il ministro degli esteri — il cui nome figura sul disegno di legge — per motivi che, a nostro parere, non sono mai stati chiariti ufficialmente, anche se risultano evidenti a tutti gli italiani.

Vi è stato il Consiglio di Laeken preceduto — mi spiace per l'onorevole Rotondi, intervenuto prima — da quella che noi consideriamo una battaglia (non inventata dal-

l'opposizione, ma alla quale l'opposizione ha dovuto assistere con imbarazzo) contro il mandato di cattura europeo. Durante il dibattito su Laeken, in quest'aula, il ministro Ruggiero, a nome del Governo, parlò di Giuliano Amato come candidato dell'esecutivo alla presidenza della Convenzione. Tale candidatura fu, poi, ritirata a Laeken e fatta propria, per la vicepresidenza, da altri paesi europei.

Inoltre, è ancora in sospenso la candidatura di Parma per l'*authority* alimentare, di cui siamo sinceri sostenitori. Non si sa ancora se la Conferenza intergovernativa potrà essere anticipata — come a noi appare giusto — alla fine del 2003 oppure mantenuta, come già previsto, nel 2004.

Infine, vi è stata la nomina del Vicepresidente del Consiglio, onorevole Fini, a rappresentare il Governo nella Convenzione nonché degli altri quattro membri, effettivi e supplenti, a rappresentare il Parlamento, nominati dai Presidenti di Camera e Senato.

In questo quadro di grande cambiamento ci sembra quasi normale che sia cambiata anche la legge comunitaria come, con grande correttezza, ha illustrato il relatore Guido Giuseppe Rossi.

Il testo trasmesso dal Senato è quasi un altro testo; sono talmente tante le aggiunte e le modifiche apportate che si fa fatica a seguirle tutte, anche per l'eterogeneità delle materie cui si riferiscono.

D'altra parte, l'arco di tempo decisamente troppo lungo, intercorso per l'approvazione, rischia di far diventare questo provvedimento una sorta di storia infinita, rendendo necessario integrare il testo con il recepimento di nuove direttive e, persino, con il recepimento dei mutamenti istituzionali intervenuti nel frattempo. Il fatto è che noi approviamo questo testo con quasi un anno di ritardo, quando dovremmo già lavorare — e mi dicono che gli uffici lo stanno già facendo — alla legge comunitaria 2002. Mi pare difficile additare al pubblico ludibrio le burocrazie europee senza lavorare seriamente e concretamente anche sui tempi di un provvedi-

mento che misura la capacità del nostro paese ad assumersi gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Nel merito del testo, ritengo si debbano apprezzare molto le integrazioni all'articolo 1 approvate dal Senato per recepire la riforma del titolo V della Costituzione. Per noi è quasi un evento: per la prima volta, in molti mesi, troviamo scritto chiaramente in un testo di legge che l'articolo 117 della Costituzione è stato modificato e che occorre adeguarsi a questo profondo cambiamento. Al contrario, più volte abbiamo denunciato il disegno neocentralista che ha caratterizzato molti provvedimenti proposti dal Governo e dalla stessa maggioranza. Sono state numerose, da parte nostra, le eccezioni di costituzionalità.

A proposito del federalismo, noi abbiamo una sola opinione: la riforma federalista, che i cittadini hanno suggellato con un referendum, è complessa ma va applicata al più presto, con serenità, con serietà e con impegno, anche rivedendo in modo radicale — lo dico per la maggioranza, ma anche per l'opposizione — il nostro ruolo e il nostro lavoro. A questo proposito, così come si sta lavorando alla modifica della legge La Pergola, crediamo che la legge comunitaria dovrà cambiare dall'anno prossimo per molti motivi, come hanno detto tutti i colleghi precedentemente intervenuti. Tuttavia, c'è un motivo in più che rende necessario tale cambiamento: la normativa europea è una delle fonti normative cui devono far riferimento le regioni; poiché molte tra le direttive da recepire rientrano nelle materie di competenza esclusiva o concorrente delle regioni, si pone il problema di come questa attività possa essere compresa nella legge comunitaria, in occasione della sua modifica. Ad esempio, nella relazione annuale, forse, sarà necessario un capitolo che riguardi la partecipazione delle regioni al recepimento delle direttive comunitarie, non certo per esercitare un controllo, quanto piuttosto per avere una visione di sintesi del nostro stare in Europa.

Accanto a novità positive, nel testo approvato al Senato vi sono diverse nuove deleghe al Governo perché provveda entro

un anno al recepimento di direttive comunitarie nelle più varie materie, anche per aspetti molto delicati quali lavoro e orario di lavoro. In particolare, relativamente alle navi delle forze di polizia, non ho ben chiaro di cosa si tratti. Se siamo di fronte ad un'anticipazione surrettizia di una decisione già illustrata dalla stampa, credo non sia il caso di far rientrare ciò in una delega al Governo: si tratta di una materia molto delicata che riguarda l'ordine pubblico e su cui, fra l'altro, si è acceso un dibattito incandescente proprio in questi giorni, a seguito di dichiarazioni inedite del ministro Scajola. Può darsi che mi sia sbagliata e, quindi, chiedo lumi, in questo senso, al rappresentante del Governo.

Insomma, la tendenza generalizzata del Governo a farsi attribuire deleghe quasi in bianco dal Parlamento configura ormai una vera e propria cessione di sovranità e di prerogative da parte del cosiddetto potere legislativo verso il potere esecutivo. L'abbiamo detto molte volte e lo ripeto qui, senza alcuna enfasi: la democrazia si regge sull'equilibrio dei poteri e le sue regole non possono essere stravolte a colpi di maggioranza. Quindi, la legge comunitaria rischia di diventare un altro pretesto per un grappolo di provvedimenti che certo non migliorano la nostra sensazione di un eccesso di invadenza del Governo nei compiti del Parlamento.

Infine, vorrei riferirmi al recepimento di alcune direttive in materia ambientale e in materia di sicurezza nel lavoro e di prodotti alimentari. Non ci convince la modifica relativa al trattamento dei rifiuti: si è svolta sull'argomento un'ampia discussione nell'aula del Senato. Siamo preoccupati — e lo eravamo anche la volta precedente, a novembre — per l'articolo 28 sul cioccolato: le disposizioni possono creare difficoltà alla nostra industria dolciaria, che — ricordo — esporta il 40 per cento della sua produzione, e rischiano di ridurre il consumo di burro di cacao che, per alcune realtà del terzo mondo, rappresenta una delle poche risorse. Inoltre, come ha detto benissimo la collega Mariani, non ci piace affatto, all'articolo 36, la cancellazione del termine di cinque

giorni per la commercializzazione della pasta fresca, di cui si annulla, in pratica, la nozione stessa: in questo modo, si infligge un grave colpo a molte imprese artigiane — 14 mila, come ricordava la collega —, spesso a conduzione familiare, specializzate in questa produzione, mettendole in condizione di soccombere alla concorrenza dei grandi produttori e, al tempo stesso, abbassando la soglia di sicurezza per i consumatori.

Siamo invece convinti dell'opportunità di integrare il testo in materia di televendite, assumendo soprattutto l'esigenza di difendere i minori. Tra parentesi, dico che forse si dovrebbe cercare di difendere anche gli adulti da chi ne sfrutta l'inesperienza e la credulità, come dimostrano recenti vicende di cronaca. Inoltre, condividiamo la necessità di definire l'ambito e le regole degli istituti che emettono moneta elettronica: è un portato della modernità e della moneta unica a cui il legislatore non può non dare risposte. Infine, siamo un po' stupefatti per il ping-pong che si è ingaggiato tra Camera e Senato sull'ufficio in materia di discriminazioni. Si tratta di un ping-pong tra ministeri che ha prodotto nella versione attuale un preoccupante incremento di spesa. Infatti, assegnare questo compito, che per noi è relevantissimo, alla commissione istituita presso il ministero del *welfare* a seguito della legge Turco-Napolitano costava 113.620 euro all'anno; istituire un apposito ufficio presso il Ministero per le pari opportunità richiede ora la somma di 2.035.357 euro all'anno. Quale è la motivazione di tutto questo?

In conclusione, lavorare sulla legge comunitaria — per me è la prima volta — mi dà la netta percezione del grande lavoro che la Convenzione dovrà affrontare. Ieri il ministro Buttiglione ci ha ancora una volta stupito con le dichiarazioni rese al *New York Times*, insieme al ministro Martino. L'articolo della giornalista Melinda Henneberger, riportato oggi dal *Corriere della Sera*, reca questo titolo: «L'Italia allontana la propria politica estera dall'agenda europea»; il *Corriere della Sera* rilancia con un suo titolo: «Buttiglione e

l'Unione europea: Italia verso la rivolta come fecero i coloni americani a Boston». Noi non crediamo che si debba secedere dall'Unione europea e non riusciamo ad immaginare nessuno, neppure il ministro Buttiglione, che getta a mare il tè dell'Unione europea, magari vestito da indiano *Mohawk*, come avvenne in quella storica circostanza. Tuttavia, pensiamo — lo dico sinceramente — che da questa continua altalena tra le dichiarazioni di euroentusiasmo del premier e le esternazioni decisamente antieuropee dei suoi ministri non possa venire niente di buono per il nostro paese.

La costruzione dell'Europa è un processo molto difficile e complicato. I governi dell'Ulivo non hanno mai sacrificato l'interesse nazionale per rispettare l'agenda europea: anzi, hanno portato a casa i migliori risultati per il paese, a cominciare dalla presidenza della Commissione europea, potendo contare sulla credibilità e sul rispetto dei partner. Lavoriamo, piuttosto, per definire la missione dei nostri rappresentanti nella Convenzione, come ha già fatto la Francia, che ha concluso il proprio processo di dibattito e di coinvolgimento dei cittadini sul futuro dell'Unione; partiamo dalla ridefinizione delle competenze (mi pare lo accennasse poco fa la collega Baldi). I cittadini italiani si fidano dell'Europa all'80 per cento (così dice l'eurobarometro) non perché sono tutti dei pecoroni o dei conformisti, come sostiene il ministro Martino, che sempre sul *New York Times* di ieri affermava che è per conformismo che gli italiani sono favorevoli all'Unione europea (questo non lo credo e mi pare anche un po' offensivo). Tuttavia, gli italiani vogliono più Europa in alcune materie: il mercato unico e la concorrenza, la sicurezza comune, la collaborazione tra le forze di polizia e in materia giudiziaria, la difesa e la politica estera. Non vogliono che l'Europa si occupi di tutto, dal cioccolato alla pasta fresca, che sia un soggetto intrusivo nella loro vita quotidiana. Occorre ridefinire, così come abbiamo fatto nel processo federalista verso il basso, quali siano le competenze esclusive del-

l'Unione europea e quali le competenze concorrenti: nelle prime, l'Unione europea deve fare leggi di dettaglio; nelle seconde, solo leggi-quadro. In questo modo, possiamo evitare una fase discendente concepita come la vediamo nella legge comunitaria, con una massa di legislazione di dettaglio nelle materie più eterogenee, a cui magari il Governo ne aggiunge ulteriori, da tradurre e recepire quasi senza poterla discutere.

Per affrontare seriamente questi temi occorre democratizzare il processo costituente, coinvolgendo di più il Parlamento, ossia i parlamenti, quello nazionale e quello europeo. Il senatore Vitali, a nome del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo al Senato, ha fatto una proposta che voglio rilanciare in questa sede. Si tratta della proposta di accompagnare il processo costituente con l'istituzione di una Convenzione italiana che comprenda i parlamentari italiani (del Parlamento italiano ed europeo) e i rappresentanti delle comunità regionali e locali, delle associazioni e dei gruppi e delle organizzazioni di interesse sociale ed economico. Così il nuovo progetto di unione potrà essere partecipato e condiviso in maniera democratica, secondo il mandato di Nizza.

La vera Europa dei burocrati è l'Europa intergovernativa, che non rispetta i parlamenti e non coinvolge le comunità. Spero che la maggioranza voglia accogliere questa proposta. Mi auguro, cioè, che l'idea della maggioranza non sia quella di non far nulla per riavvicinare l'Europa ai cittadini, per poter continuare con la retorica dell'interesse nazionale contrapposto a quello europeo e con le polemiche populiste sull'Europa dei burocrati; magari lasciando al solo Governo o ai suoi singoli esponenti l'interpretazione unica e monocratica dell'idea di Europa, che riguarda il futuro prossimo di 59 milioni di cittadini italiani (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1533-B)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Guido Giuseppe Rossi.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Organizzazione dei tempi di discussione
dei disegni di legge di ratifica all'ordine
del giorno (ore 19,06).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di ratifica nn. 2044, 2045, 2046, 2047, 2050, 2048, 2049 ed abbinata e 2051.

Comunico che il tempo complessivo riservato all'esame di tali disegni di legge è pubblicato nel calendario (*vedi il resoconto stenografico della seduta del 13 febbraio 2002*).

**Discussione della proposta di legge: S. 364
— Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998 (Articolo 79, comma 15) (approvata dal Senato) (2044) (ore 19,07).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge già approvata dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998 che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

*(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2044)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il vicepresidente della Commissione affari esteri, onorevole Rivolta.

DARIO RIVOLTA, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, credo sia sufficiente — se lo consente — che ci si riferisca alla relazione che il relatore Rizzi ha svolto in Commissione. Mi limito solo a sottolineare come questo tipo di accordi, con l'Oman in questo caso, sia indispensabile per lo Stato e per gli operatori economici italiani che si trovano ad operare in mercati lontani o, come in questo caso, in mercati che sono in via di forte sviluppo per gli scambi bilaterali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quanto dichiarato dal relatore, specialmente per quanto riguarda l'Oman, in quanto altri paesi europei ed extraeuropei hanno stipulato un accordo e quindi sono tutelati dalle norme internazionali. Sarebbe opportuna, quindi, una rapida

approvazione di questo provvedimento per tutelare anche le nostre piccole imprese.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 667 — Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999 (Articolo 79, comma 15) (approvato dal Senato) (2045) (ore 19,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

*(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2045)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il vicepresidente della Commissione affari esteri, onorevole Rivolta.

DARIO RIVOLTA, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, siamo di fronte ad altre tre ratifiche che, di fatto, riguardano lo stesso argomento.

Si tratta di accordi tra la Comunità europea e, in questo caso, Romania; seguiranno poi la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria. Tali accordi sono stati sottoscritti prima che avvenisse l'adesione all'Unione europea della Repubblica austriaca, finlandese e svedese.

Di fatto, siamo di fronte ad un atto dovuto: occorre adeguare gli accordi sottoscritti dall'Unione europea con questi paesi alla novità dell'ingresso di nuovi paesi nell'Unione europea. Tra l'altro, i quattro paesi sono candidati ad entrare nell'Unione europea; pertanto, il mio auspicio è che l'ingresso della Repubblica della Romania e degli altri tre paesi nell'Unione che tratteremmo fra poco, avvenga il più presto possibile.

Quanto agli aspetti più specifici, mi riferisco alla relazione presentata in Commissione dal relatore, onorevole Spini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, come ha rilevato il relatore, si tratta di atti formali necessari per adeguare l'atteggiamento del nostro Stato nei confronti dell'associazione all'Unione europea della Romania, della Polonia, dell'Ungheria e la Repubblica slovacca, già prevista da accordi europei. Pertanto, se ne auspica una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 668 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (articolo 79, comma 15) (approvato dal Senato) (2046) (ore 19,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvate ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 2046)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Prendo atto che il vicepresidente della III Commissione (Affari esteri) rinvia alla relazione svolta in Commissione dal relatore, onorevole Spini, e che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 669 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (articolo 79, comma 15) (approvato dal Senato) (2047) (ore 19,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha già approvato, ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

***(Discussione sulle linee generali
– A.C. 2047)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Prendo atto che il vicepresidente della III Commissione (Affari esteri) si rimette alla relazione svolta in Commissione dal relatore, onorevole Spini, e che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 725 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (articolo 79, comma 15) (approvato dal Senato) (2050) (ore 19,16).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha già approvato, ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

***(Discussione sulle linee generali
– A.C. 2050)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Prendo atto che il vicepresidente della III Commissione (Affari esteri) si rimette alla relazione svolta in Commissione dal relatore, onorevole Spini, e che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.